



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione civile- Ufficio Procedure Concorsuali, composto dai signori magistrati:

Italo Federici	Presidente rel.
Raffaele Viglione	Giudice
Giuseppe De Francesca	Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento R.G. 116-1/2023 avente ad oggetto l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio *ex art. 268 ss. CCII*

**promosso da**

██████████ residente in Laterza, rappresentata dall'avv. Cristina Surico;

**visto** il ricorso depositato in data 11 giugno 2023, con il quale ██████████ ha richiesto l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

**esaminata** la documentazione prodotta e udito il giudice relatore designato con decreto del 13 giugno 2023;

**ritenuta** la sussistenza dei presupposti richiesti ai fini dell'invocata apertura della liquidazione controllata, in quanto:

- ricorre la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCII, dal momento che l'istante ha la residenza in un comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Taranto;
- sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCII, atteso che il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- al ricorso risulta allegata ai sensi dell'art. 269 co. 2, CCII, una relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra- sia pure in modo insufficiente ai fini della valutazione di meritevolezza richiesta ai sensi dell'art. 282, comma 2, CCII per il riconoscimento dell'esdebitazione di diritto- la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice;
- non risultano altresì avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV, sì come prescritto dall'art. 270 co. 1, CCII;

**considerato**, inoltre, che nella specie possa ravvisarsi una situazione di sovraindebitamento nei termini di cui all'art. 2 co. 1 lett c), CCII, desumibile dalla relazione dell'OCC e dalle dichiarazioni rese dal debitore nel ricorso;

**ritenuto**, pertanto, che sussistano i presupposti di cui agli artt. 268 e 269, CCII, e che, conseguentemente, debba essere dichiarata con sentenza l'apertura della liquidazione controllata ai sensi dell'art. 270, CCII;



**precisato** che la misura dei redditi che resteranno esclusi dalla liquidazione **va determinata dal Giudice delegato** con provvedimento ex art. 268, comma 4, lett. B), CCII, **previa istanza del Liquidatore;**

**P.Q.M.**

**visti** gli artt. 2, 268, 269 e 270, CCI,

**DICHIARA**

l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio del debitore [REDACTED] residente in Laterza alla via [REDACTED]:

**NOMINA**

Giudice Delegato il dott. Italo Federici;

**NOMINA**

liquidatore l'OCC, confermandolo ai sensi dell'art. 270 co. 2 lett. b), CCII, nella persona del gestore della crisi designato dott.ssa Valentina Chianura;

**ASSEGNA**

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII; si applica l'articolo 10, comma 3, CCII;

**ORDINA**

al debitore:

- il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
- la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, con l'avvertenza che il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione, senza indugio, a cura del liquidatore;

**DISPONE**

che il liquidatore provveda:

- ad aprire immediatamente un conto corrente;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272, co. 1, CCII, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, ai sensi dell'art. 272 co. 2, CCII, a completare la formazione dell'inventario dei beni dei debitori e a redigere un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- alla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione, rivendica e restituzione, a procedere alla formazione dello stato passivo ed alle conseguenti attività ai sensi dell'art. 273, CCII;
- a dare esecuzione, ai sensi dell'art. 275, CCII, al programma di liquidazione e a riferirne con cadenza semestrale al giudice delegato, depositando, unitamente al conto della sua gestione e all'estratto del



conto corrente della procedura, un sintetico rapporto riepilogativo delle attività svolte, ove avrà cura di precisare, altresì, ogni circostanza che, ai sensi degli artt. 280 e 282 co. 2, CCI, risulti rilevante ai fini della esdebitazione; il rapporto riepilogativo, non appena vistato dal Giudice, sarà comunicato dal liquidatore al debitore ed ai creditori;

- non appena terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare al giudice delegato il rendiconto della gestione e, all'esito della relativa approvazione, l'istanza di liquidazione del compenso, ai sensi dell'art. 275 c. 3, CCII;
- a depositare, una volta decorsi tre anni dalla dichiarazione di apertura e per il caso in cui la procedura sia ancora aperta, una relazione finale in ordine alla sussistenza delle condizioni di esdebitazione di cui agli artt. 280 e 282 co. 2, CCI;
- a richiedere al Tribunale, una volta data esecuzione alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione ai sensi dell'art. 275 commi 5 e 6, CCII, l'emissione del decreto di chiusura della procedura *ex art. 276, CCII*;

### **DISPONE**

l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della Giustizia a cura del liquidatore, il quale, ove il debitore svolga attività di impresa, effettuerà la pubblicazione altresì presso il registro delle imprese;

### **ORDINA**

in presenza di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti a cura del liquidatore;

### **DISPONE**

che, a cura della cancelleria, la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo ai sensi dell'art. 272, CCII, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 21 luglio 2023

**Il Presidente rel.**  
*Italo Federici*

